

STABILIZZAZIONE PRECARI: sentenza del Tar Sicilia sui requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato

TAR per la Sicilia – Sezione IV staccata di Catania – del 13 giugno 2019, Sentenza n. 1959

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un'azienda sanitaria siciliana aveva indetto una procedura selettiva riservata ex art. 20 – comma 1- d.lgs. 75/2017, al fine di stabilizzare del personale precario.

Al termine della procedura una candidata posizionatasi al 67° posto della graduatoria ha presentato ricorso al TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania, chiedendo l'annullamento della deliberazione della predetta azienda sanitaria di utilizzo della graduatoria di merito formulata a seguito della procedura prima richiamata, lamentando di essere stata ingiustamente ammessa con riserva alla selezione medesima, nonché di non essere stata inclusa tra i soggetti aventi diritto alla stabilizzazione.

In particolare la candidata denunciava il fatto che l'azienda sanitaria avrebbe omesso erroneamente di computare il periodo di attività dalla ricorrente espletata presso una casa di cura convenzionata.

Si costituiva in giudizio l'azienda sanitaria deducendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Il Tar per la Sicilia ha affermato la giurisdizione del Giudice amministrativo (e non del Giudice ordinario) sulla controversia in esame, dovendosi considerare la stabilizzazione dei precari una procedura volta all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione.

Con riguardo al caso in esame il Tar ha poi evidenziato che la procedura di stabilizzazione dei precari prevista dall'art. 20 comma 1 d.lgs. 75/2017 richiede tra i requisiti necessari per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari il precedente espletamento di almeno tre anni di servizio negli ultimi otto alle dipendenze dell'Amministrazione che procede all'assunzione o presso diverse amministrazioni del SSN o presso diversi enti o istituzioni di ricerca. Presupposto per il computo del periodo di tempo in cui è stata espletata l'attività è la sussistenza di un rapporto di lavoro, sebbene inteso in senso ampio, con l'Amministrazione che procede all'assunzione o con altra amministrazione del SSN o enti o istituzioni di ricerca.

Il TAR per la Sicilia ha osservato che, nella fattispecie, la ricorrente non ha avuto, durante il periodo in cui ha svolto l'attività lavorativa presso una casa di cura convenzionata, un rapporto di pubblico impiego con l'azienda sanitaria, né con altra amministrazione del SSN o ente o istituzione di ricerca. La casa di cura convenzionata, infatti, è un ente privato distinto dall'amministrazione del SSN e, pertanto, a quest'ultima non assimilabile.

Ne consegue, ha sancito il TAR per la Sicilia, che l'azienda sanitaria ha correttamente non computato il periodo di attività lavorativa svolto dalla ricorrente presso una casa di cura convenzionata, non essendo ammissibili interpretazioni analogiche della disciplina contemplata dall'art. 20 comma 1 lett. c) e c. 11 d.lgs. 75/2017, in ragione dell'eccezionalità che la contraddistingue rispetto alla regola generale di cui all'art. 97 c. 4 della Costituzione (secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge).